

Oggetto: Attivazione di un Partenariato Pubblico-Privato mediante proposta di Locazione Finanziaria di opera pubblica ex Art. 183 CO. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la Progettazione esecutiva (con acquisizione della Progettazione Definitiva in sede di offerta), la riqualificazione, il completamento, il finanziamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 (VENTI) anni del Centro Sportivo Comunale di Via dello Sport nel Comune di Valeggio Sul Mincio.

" QUESITO – RICHIESTA CHIARIMENTI "

A maggiore precisazione di quanto previsto dai documenti di gara, in relazione a quanto previsto del d.lgs. 50/2016 in tema di garanzie per l'esecuzione del contratto chiediamo il seguente chiarimento.

L'art. 187, comma 1, del d.lgs. 50/2016 chiarisce che il contratto di locazione finanziaria costituisce appalto pubblico di lavori e pertanto, le previsioni del disciplinare di gara e del contratto in relazione all'applicazione degli art. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016 in tema di cauzioni ricalcano, infatti, la disciplina prevista per l'esecuzione dei lavori.

Premesso che:

1. Nei documenti di gara, nel contratto e in tutti gli allegati, l'ente ha correttamente impostato la procedura di Partenariato con il trasferimento dei rischi a carico dell'ATI aggiudicataria, ma non si può certamente prescindere dal fatto che:
 - a) al soggetto realizzatore spettano le attività di progettazione e realizzazione dell'opera, con il conseguente trasferimento del rischio di costruzione;
 - b) al soggetto manutentore spettano le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera con il conseguente trasferimento del rischio di disponibilità;
 - c) al soggetto finanziatore spetta l'attività di locazione finanziaria relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione con il trasferimento dei conseguenti rischi legati al finanziamento dell'operazione nell'ambito del rischio di costruzione;

2. L'art. 13 dello schema di contratto posto a base di gara prevede che, per le obbligazioni derivanti dalle attività di realizzazione dell'opera e quindi a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento nella fase di realizzazione dell'opera, il soggetto realizzatore deve emettere la polizza definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e che per le obbligazioni derivanti dalle attività di manutenzione dell'opera e quindi a copertura per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento nella fase di manutenzione dell'opera, come previsto all'art. 34, il soggetto manutentore deve emettere una polizza denominata "PERFORMANCE BOND", per un importo pari allo 0,5% della sommatoria dei canoni di manutenzione così come risultante dall'offerta;
3. La presenza del soggetto Manutentore, in fase di gara in qualità di concorrente è solamente eventuale, in quanto il soggetto Costruttore può svolgere le funzioni di manutentore, ma comunque le obbligazioni del soggetto Manutentore sono distinte da quelle del soggetto Costruttore e decorrono successivamente dalla data del collaudo dell'opera e quindi una volta conclusa la fase di realizzazione, come previsto dal disciplinare di gara e dal contratto;

Si chiede di CONFERMARE che l'importo sul quale calcolare la polizza provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 è quello previsto dal quadro economico per l'esecuzione dei lavori di costruzione.

In relazione a quanto fin qui esposto, si chiede inoltre di CONFERMARE, così come è prevista l'emissione di due distinte polizze di cui all'art. 13 e 43 dello schema di contratto, che la polizza provvisoria dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore ad emettere la sola polizza provvisoria per l'importo di euro 120.500,00 pari al 10% dell'importo di 1.205.000,00 a copertura degli obblighi derivanti dalla costruzione dell'opera, così come previsto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

In considerazione che le polizze provvisorie e definitive sono emesse a garanzie degli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione (in capo al soggetto realizzatore/manutentore) e che il possesso della certificazione ISO 9001:2008 è un requisito che deve essere posseduto unicamente dal Soggetto Realizzatore, si chiede di confermare che dette polizze, contratte in caso di RTI costituendo, dalla mandataria capogruppo in nome e per conto del RTI costituendo, possano beneficiare della riduzione del 50%.

In riscontro al quesito allegato al messaggio sotto riportato, si risponde come segue: **"Si conferma quanto richiesto".**

Si ritiene infatti che, viste le responsabilità disgiunte, sia corretto considerare gli obblighi di ISO solamente in carico al realizzatore e non al finanziatore.
Cordiali saluti.

Arch. Ivo Mazzi

Responsabile Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni
Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
tel.: 045 6339835